

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Maria Silvia Bassoli
Alberto Carrara
Alessandro Testa
dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Marco Ruggeri

del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Lucia Caccia
Manuela Spagnolo
Marcello Tacchini
del Centro studi Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:

compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Fisco, da quest'anno il 730 anche per colf e baby sitter

Prima volta in assoluto: col decreto del Fare lavoratori domestici inclusi nella dichiarazione standard, al posto del modello Unico



Quest'anno, ed è la prima volta in assoluto, anche colf, badanti e baby sitter potranno presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730. Il «decreto del Fare» (legge 98/2013), ha infatti esteso questa possibilità anche ai lavoratori privi di un sostituto d'imposta.

Il datore di lavoro domestico, ricorda in un nota l'associazione Assindatcolf, non riveste la qualifica di sostituto d'imposta e non è tenuto ad operare sulle retribuzioni corrisposte alcuna ritenuta d'acconto ai fini Irpef, che invece dovrà essere calcolata in sede di dichiarazione dei redditi. Fino allo scorso anno il solo modello fiscale che il lavoratore domestico poteva utilizzare per adempiere all'obbligo era l'«Unico Persone fisiche».

L'associazione, che riunisce i datori di lavoro domestico, informa, inoltre, che l'invio del «730 dipendenti senza sostituto» deve essere effettuato entro il 31 maggio tramite un Caf o un professionista abilitato.

Se dalla dichiarazione presentata emergerà un credito, il rimborso sarà eseguito direttamente dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale o bancario del lavoratore (i cui dati dovranno essere inseriti nella dichiarazione fiscale). Se invece il saldo sarà a debito, sarà cura dell'intermediario consegnare al lavoratore il modello F24 con gli importi da pagare entro il 16 giugno 2014.

Allargando il discorso a tutti gli altri 730, per la sua presentazione vanno allegati tutta una serie di documenti: in primis è necessaria la presentazione del Cud, a seguire le altre certificazioni di ritenute, le certificazioni fiscali delle spese sostenute nell'anno 2013 che possano essere deducibili o detraibili e i documenti in grado di certificare il saldo degli acconti d'imposta effettuato autonomamente dal contribuente.

Per il 730, le scadenze da tenere in considerazione sono tre: il 30 aprile 2014 se ci si avvale di un

L'appuntamento

La rubrica riprenderà mercoledì 30

In occasione delle festività pasquali, la rubrica Trovarisposte verrà sospesa per una settimana, riprendendola le sue pubblicazioni mercoledì 30 aprile. Vi ricordiamo che esistono due modi per formulare i quesiti agli esperti: commercialisti, notaie e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386.217 o consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Oppure inviate una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito e le vostre generalità. Se volete mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti

RISPOSTA N. 70

Lastrico solare Il rebus del terrazzo

Dovendo impermeabilizzare un terrazzo all'ultimo piano di un condominio, che è coperto per metà della sua larghezza dal tetto condominiale e che fa da tetto al terrazzo sottostante, chiedo se è da considerarsi lastrico solare o no.

— LETTERA FIRMATA

In linea generale come lastrico solare si intende l'ultimo solaio dell'edificio, indipendentemente dal fatto che sia utilizzabile o meno. Le ripartizioni millesimali per gli interventi relativi al lastrico solare sono al 50% per le unità immobiliari sottostanti e l'altro 50% in base ai millesimi dei proprietari. Casi diversi vanno analizzati alla luce del regolamento condominiale, delle destinazioni d'uso riportate nelle schede castali e alla luce della giurisprudenza in materia.

RISPOSTA N. 71

Cambio di attività Iva e il regime «dei minimi»

Ho 25 anni e da circa 2 anni sono titolare di impresa familiare artigiana (estetista), attività che svolgo con mia sorella. Nel 2014 vorrei chiudere l'attività di estetista ed aprire una nuova partita Iva per svolgere attività di lavoro autonomo nel campo della moda. Per la nuova attività professionale, posso usufruire del «regime dei minimi»? Prevedo infatti compensi annui inferiori ai trentamila euro e nessun investimento in beni materiali.

— LETTERA FIRMATA

Non è possibile, in questo caso, usufruire delle agevolazioni previste dal regime dei minimi. Infatti la Circolare n.17/E dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2012 subordina la possibilità di accesso al nuovo regime alla condizione che «il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma l'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare».

RISPOSTA N. 72

Nuova prima casa e il recupero dell'imposta

Nel caso di costruzione della «nuova» prima casa, è possibile recuperare l'imposta versata per l'acquisto della «vecchia» prima casa venduta?

— S. DE RISI

Per quanto riguarda la possibilità di usufruire del credito d'imposta per la costruzione della «nuova» prima casa è necessario che il contratto d'appalto per la costruzione del nuovo immobile sia «redatto in forma scritta e registrato» nonché contenga le indicazioni riportate nel paragrafo 1.3. della Circolare n. 19/E dell'1 marzo 2001 al fine della quantificazione del credito spettante. Sarà, pertanto, necessario: - indicare gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'Iva in misura agevolata nonché l'ammontare della stessa; - nel caso in cui per l'acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l'Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. «prima casa», rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo; - nell'ipotesi in cui risulti corrisposta l'Iva sull'immobile alienato, produrre le relative fatture; - indicare gli estremi dell'atto di alienazione dell'immobile. Il credito d'imposta: - potrà essere utilizzato esclusivamente ai fini Irpef, con riferimento all'imposta dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente al momento del nuovo «acquisto»; - non potrà essere utilizzato a compensazione dell'Iva dovuta in relazione alla costruzione della nuova abitazione che dovrà essere corrisposta al cedente o all'appaltatore per l'intero importo indicato nelle relative fatture emesse. Come specificato dalla stessa Agenzia: - considerato che il credito in esame è «personale», lo stesso va «imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione»; - «il diritto al credito d'imposta nasce al momento della consegna del bene realizzato». In tale occasione, il contribuente deve dimostrare il possesso dei requisiti «prima casa».

Notaio

RISPOSTA N. 73

Eredità, modalità di successione per una figlia unica

Avrei bisogno di un'informazione. Sono figlia unica: basta per l'eredità una carta privata dei miei genitori o dei singoli genitori? Bisogna per forza farla? Che tipo di spese ci sono di successione? Che cosa mi consiglia di fare? Un'altra domanda. Per il conto corrente dei miei genitori può essere fatta una delega alla sottoscritta? Grazie

— LETTERA FIRMATA

In assenza di testamento (da redigersi in forma scritta) è la legge a stabilire le modalità di devoluzione dell'eredità. Alla morte di uno dei suoi genitori, l'eredità si devolgerà al coniuge ed a lei, per la quota di un mezzo ciascuno. Alla morte del genitore superstite, poi, l'eredità si devolgerà esclusivamente in suo favore. Entro dodici mesi dal decesso, occorre procedere alla presentazione della dichiarazione di successione. A tale proposito, va precisato che, in base alla vigente normativa, nel caso in cui l'eredità sia devoluta al coniuge o a discendenti, l'imposta di successione è dovuta soltanto qualora il valore complessivo dei beni e dei diritti compresi nell'asse ereditario sia di importo superiore alla franchigia di Euro 1.000.000 per ogni beneficiario. Sulla quota ereditaria eccedente la franchigia si applicherà l'aliquota del 4%. Se nell'eredità vi sono immobili, sono comunque dovute le imposte ipotecarie e catastali, per le quali – ricorrendo i presupposti di legge – potranno chiedersi le agevolazioni c.d. prima casa. Considerate le numerose variabili connesse alla vicenda successoria, le suggerisco comunque di rivolgersi al suo notaio di fiducia, che saprà consigliarla nel migliore dei modi. Rispetto all'ultimo quesito, nulla osta a che i suoi genitori le conferiscano delega ad operare sui rapporti bancari dei quali sono titolari.

RISPOSTA N. 74

Un riscaldamento centralizzato molto «salato»

Dal 1979 abito in un condominio di quattro piani col riscaldamento centralizzato. Occupo un appartamento al primo piano sotto il quale ci sono 4 autorimesse e un atrio condominiale aperto. Con le nuove disposizioni verranno installate le valvole termostatiche che regolano la temperatura e quantificano il consumo. Essendoci una notevole differenza di superficie disperdente a pavimento tra il mio appartamento e quelli dei piani superiori con un mio considerevole aggravio economico posso chiedere all'amministratore di inserire nelle spese

TROVA INCENTIVI


Pmi, risorse della Nuova Sabatini
In poche ore già 16 mila domande

Dallo scorso 31 marzo, via libera alle domande di concessione per i finanziamenti e i contributi previsti dalla Nuova Sabatini 2014, l'incentivo gestito dal ministero dello Sviluppo Economico (Mi.Se) quale disposizione urgente per il rilancio dell'economia (Dl. 69/2013). Già nelle prime ore di apertura, sono state presentate circa 16 mila domande. Il Mi.Se, rende noto in un comunicato stampa del 9 aprile 2014 che, il plafond istituito da 2,5 miliardi di euro potrebbe esaurirsi entro novembre, raggiungendo la soglia delle 25mila domande. Al vaglio del ministero vi è inoltre l'ipotesi di portare lo stanziamento a 5 miliardi, raddoppiando così le risorse disponibili. Attualmente le richieste in fase di istruttoria si riferiscono a 2.100 domande per un importo complessivo di finanziamento pari a 655 milioni di euro. Nel det-

taglio la Sabatini prevede:
-la concessione di un finanziamento di importo compreso tra 20mila euro e 2 milioni per l'acquisto di beni strumentali, impianti, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali con la caratteristica del "nuovo di fabbrica";
-la possibilità di beneficiare del Fondo di garanzia per le Pmi, fino alla misura massima prevista (80%), sul finanziamento bancario ottenuto;
-la concessione di un contributo dal parte del ministero a parziale copertura degli interessi a carico delle imprese (è pari all'ammontare complessivo degli interessi al tasso del 2,75 %).
La procedura semplificata prevede che l'impresa, dopo aver compilato i modelli disponibili sul sito del Mi.Se, proceda ad inviare la domanda tramite posta certificata agli indirizzi PEC delle banche aderenti. ■

Sara Fusini

Consulente in politiche del lavoro



condominiali la coibentazione tecnica termica del soffitto dell'atrio condominiale sottostante? Serve la maggioranza dei condomini? Ha ulteriori suggerimenti in merito?

— LETTERA FIRMATA

La realizzazione di opere di coibentazione del soffitto di un vano condominiale, in quanto rivolta al contenimento del consumo energetico, costituisce una "innovazione" la cui esecuzione deve essere preventivamente approvata dall'assemblea condominiale, con la maggioranza degli intervenuti e di almeno metà dei millesimi di proprietà del condominio (cfr. art. 1120, comma 2, n. 2 c.c. e 1136, comma 2, c.c.). Si tratta peraltro di interventi per i quali l'attuale normativa prevede significative agevolazioni fiscali. Tale circostanza potrebbe facilitare il raggiungimento dei quorum deliberativi richiesti dalla legge.

RISPOSTA N. 75

I figli, la donazione e quell'atto a parti invertite

Nel mese di dicembre 2012 ho donato ai miei figli due immobili uguali con la stessa rendita catastale. In uno tutt'ora abito io con mia moglie e nell'altro da tempo vi abita mia figlia con la sua famiglia. Purtroppo rileggendo l'atto del notaio mi sono accorto che sono stati invertiti i «subalterni», il sub 4 assegnato, dove abito io è effettivamente il sub 5 e viceversa. All'Agenzia delle Entrate mi hanno detto che con un semplice «atto di

rettifica» è possibile rimediare l'errore. Cosa devo fare? O meglio: è necessario rettificare? Cosa consiglia?

— LETTERA FIRMATA

In questi casi, la stipulazione di un atto notarile di rettifica, al quale partecipino tutte le parti intervenute all'atto di donazione e redatto nella medesima forma, è quanto mai opportuna, non solo ai fini di regolarizzare la situazione dal punto di vista fiscale (in relazione alle imposte che trovano presupposto nella titolarità dell'immobile) ma anche, e soprattutto, per rimuovere gli ostacoli alla futura circolazione dei due immobili, dandone evidenza nei registri immobiliari. Le consiglio pertanto di rivolgersi al Notaio che stipulò l'atto di donazione, il quale presterà senz'altro la sua collaborazione per rimediare all'inconveniente occorso.

Consulente del lavoro

RISPOSTA N. 76

Quell'indennità nelle dimissioni volontarie

Sono una lavoratrice dipendente e vorrei presentare le dimissioni all'azienda presso cui lavoro: ho diritto alla indennità dell'Aspi?

— LETTERA FIRMATA

Ai fini del riconoscimento dell'indennità Aspi o MiniAspi occorre che il lavoratore:
1) abbia perso involontariamente la propria occupazione.

2) mantenga lo status di disoccupato per tutto il periodo dell'indennità; lo status di disoccupato va comprovato con la dichiarazione in cui si attesta l'attività svolta.
3) verifichi di essere in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi necessari.
In caso di dimissioni volontarie, quindi, è esclusa la concessione del trattamento, salvo che:
A) durante il periodo di tutela della maternità, (inizio gravidanza fino al primo anno di vita del bambino per la lavoratrice madre.
B) per giusta causa.

RISPOSTA N. 77

Diventare papà e il diritto agli assegni familiari

A maggio divento papà, sono convivente, ho diritto

agli assegni familiari?

— LETTERA FIRMATA

Certamente. In caso di convivenza l'Anf (assegno per il nucleo familiare) può essere richiesto da uno solo dei genitori, valgono le stesse regole previste per i soggetti coniugati ma è necessaria una preventiva autorizzazione Inps, che si deve richiedere tramite un patronato con modalità on line, nella quale vengono indicati i dati del richiedente, del figlio e dell'altro genitore il quale attesta di non aver presentato a sua volta richiesta di Anf. È pertanto opportuna un'attenta valutazione dei redditi percepiti e dell'orario di lavoro svolto dai genitori conviventi affinché la richiesta dell'Anf venga presentata dal soggetto che può ottenere una cifra maggiore. Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Inps, una copia della stessa dovrà essere inoltrata al datore di lavoro unitamente

al modello di richiesta degli assegni familiari ed alla documentazione richiesta. Ci preme altresì precisare, in quanto a volte fonte di confusione tra i lavoratori, che la richiesta di Anf è assolutamente indipendente rispetto a quella delle detrazioni fiscali per i figli a carico.

RISPOSTA N. 78

Le condizioni per chiedere l'anticipo del Tfr

Sono un dipendente di un'azienda di 30 lavoratori e vorrei sapere quali sono le condizioni per ottenere l'anticipo di fine rapporto.

— LETTERA FIRMATA

La normativa prevede che il dipendente che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 8 anni presso la stessa azienda possa richiedere una sola volta durante il rapporto di lavoro l'anticipazione del Tfr a cui avrebbe diritto in caso di risoluzione del rapporto alla data della domanda. La richiesta dell'anticipazione deve essere giustificata da una delle seguenti necessità:
- acquisto o costruzione della prima casa per sé o per i figli (che deve essere provato da documentazione idonea) e ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà;
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- spese sostenute durante i periodi di fruizione dei congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua
Il lavoratore ha diritto ad un'anticipazione del Tfr spettante a quella data nella misura massima del 70%. L'azienda è tenuta ad accogliere le domande nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti; il numero dei lavoratori da prendere in considerazione per il calcolo degli aventi diritto è quello esistente all'inizio dell'anno. I contratti collettivi di categoria ed aziendali o i patti individuali possono prevedere condizioni di miglior favore e stabilire altri criteri per l'accoglimento delle domande di anticipazione.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

• compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217

• consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118

• manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it

• vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO